Tabella A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA SECONDA_FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI GRADO, IVI COMPRESI GLI INSEGNAMENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E DI TECNOLOGIE MUSICALI NEI LICEI MUSICALI

A)		*TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA*	
	A.1)	Per l'abilitazione ottenuta attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità (esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. 82/2012, D.D.G. 105/2016, D.D.G. 106/2016, D.D.G. 107/2016); per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dei corsi COBASLID e BIFORDOC o a seguito della frequenza dei percorsi di cui al D.M. 137/2007 o di cui agli articoli 3 e 15 commi 1, 1bis del DM 249/2010, o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati, o per il diploma di Didattica della musica (1) valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998, o per la laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di Nel predetto limite di 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 per il punteggio da 60 a 65 per il punteggio da 66 a 70 per il punteggio da 71 a 75 per il punteggio da 76 a 80 per il punteggio da 81 a 85 per il punteggio da 86 a 90 per il punteggio da 91 a 95 per il punteggio da 96 a 100	punti 12 punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9 punti 10 punti 11 punti 12
	A.2)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: a) si valuta il superamento del solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o titolo con valore abilitante utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria; b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100, sono rapportate a 100; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, antecedente al concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,	

		comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola primaria, antecedente al concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento; f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.	
	A.3)	Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti	punti 8
	A.4)	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1): - a) Per l'abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID), a seguito di un corso di durata biennale, ivi compresi i corsi attivati con D.M. 137/2007, nonché per le abilitazioni sulle classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998, conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica (1), sono attribuiti ulteriori *(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).* - b) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori *(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).* Il medesimo punteggio è attribuito ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del DM 249/2010.	punti 54 punti 42 punti 66

		- c) Per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010 *(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).* - d) Per l'abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori *(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)* - e) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori *(di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).* Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato. Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di abilitazione all'insegnamento, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti gli stessi punteggi di cui al presente punto A4, a seconda che i citati titoli siano riconosciuti dal decreto del MIUR come analoghi ai percorsi di cui alle lettere: - a) - b) - c) - d) - e)	punti 60 punti 72 punti 54 punti 42 punti 66 punti 60 punti 72
	A.5)	Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori	punti 6
B)		*SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE*	
	B.1)	Per il servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie (2) (2bis) di ogni grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del	punti 2 punti 12

		decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	
	B.2)	Per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione presso le scuole non paritarie ricomprese negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 263, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	punti 1 punti 6
	B.3)	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1) e B.2): a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina; c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei percorsi di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi posto o classe di concorso; d) il servizio d'insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale; f) è valutabile ai sensi del punto B.1) il servizio svolto a partire dall'anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l'intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010); g) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato: 1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti	

		o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04 2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall'a.s. 2003/04 (3); 3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; 4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole; 5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.	
C)		*TITOLI PROFESSIONALI INERENTI LA FUNZIONE DOCENTE*	
	C.1)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti	punti 6
	C.2)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL, sono attribuiti Per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto C.4), sono attribuiti	punti 6 punti 3
	C.3)	Diploma di Laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 di cui al D.P.R. n. 19/2016 per la lingua inglese, limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola primaria, sono attribuiti	punti 6
	C.4)	Per le certificazioni linguistiche di almeno livello B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti B2 C1 C2	 punti 3 punti 4 punti 6
	C. 5)	Limitatamente alle graduatorie per la scuola dell'infanzia e primaria, Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi *(si valuta un solo titolo)*	punti 3
D)		*ALTRI TITOLI* *(Fino a un massimo di punti 30)*	
	D.1)	Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'abilitazione -di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue	punti 3

		straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti D.9) e D10) (4), sono attribuiti	
	D.2)	Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1), ovvero per inclusione nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto D.9), sono attribuiti	punti 3
	D.3)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto D.2): a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (5); b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.	
	D.3bis	Limitatamente alle graduatorie relative allo Strumento musicale nelle scuole secondarie di I e II grado, superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di Musica indetti ai sensi del D.M. 18.07.1990 relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria	punti 3
	D.4)	Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti	punti 3
	D.5)	Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto (6), sono attribuiti *(Si valuta un solo titolo)*	punti 12
	D.6)	Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (6) (7) sono attribuiti *(Si valuta un solo titolo)*	punti 6
	D.7)	Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (6) (7) (8) *(fino ad un massimo di tre)* sono attribuiti	punti 3
	D.7bis)	Limitatamente alle graduatorie relative allo Strumento musicale nelle scuole secondarie di I e II grado, diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria	punti 3
	D.8)	Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria ovvero inerente i BES (8) *(fino ad un massimo di tre)* sono attribuiti	punti 1
	D.9)	Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola dell'infanzia (9) sono attribuiti per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria limitatamente alla graduatoria relativa al personale	punti 6

		docente della scuola primaria (9) e del personale educativo sono attribuiti	punti 6
	D.10)	Per la laurea in Lingue straniere, prevista per l'accesso alle classi di concorso A-24 e A-25, di cui al D.P.R. 19/2016, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991 (francese, tedesco, spagnolo; inglese in alternativa al punto C.3), sono attribuiti (10)	punti 6
E)		*CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (sino a un massimo di punti 2)* (11)	
	E.1)	ECDL Livello Core Livello Advanced Livello Specialised	 punti 0,5 punti 1 punti 1,5
	E.2)	MICROSOFT Livello MCAD o equivalente Livello MSCD o equivalente Livello MCDBA o equivalente	 punti 0,5 punti 0,5 punti 0,5
	E.3)	EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	punti 1,5
	E.4)	EIPASS (European informatic Passport)	Punti 1
	E.5)	MOUS (Microsoft Office User Specialist)	punti 1
	E.6)	IC3	punti 1
	E.7)	CISCO (Cisco System)	punti 1
	E.8)	PEKIT	punti 1
	E.9)	TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets) Livello base (almeno 100 ore) Livello intermedio Livello avanzato (almeno 200 ore)	 punti 0,5 punti 0,75 punti 1
	E.10)	LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM) Livello base (minimo 100 ore) Livello intermedio (minimo 150 ore) Livello avanzato (minimo 200 ore)	 punti 0,5 punti 0,75 punti 1
F)		*TITOLI ARTISTICI* *(fino ad un massimo di punti 66)* Limitatamente alle graduatorie di Strumento Musicale nelle scuole secondarie di I e II grado e di Tecnologie Musicali (12) (13) (14) (15)	
	F.1	Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	Punti da 1 a 2 da 0,5 a 1
	F.2	Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare	punti da 1 a 6
	F.3	1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)	punti da 1 a 3
	F.4	Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6	punti da 1 a 3
	F.5	Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)	punti da 0,5 a 1

	F.6	Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	Punti da 1 a 2 da 0,5 a 1
	F.7	Altre attività musicali documentate. Per ciascun titolo	punti da 0,2 a 1
		NOTE	
	1	Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n, 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria.	
	2	Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.	
	2bis	Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media.	
	3	Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.	
	4	Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile. Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per la scuola dell'infanzia e primaria non sono valutabili diplomi di scuola secondaria di II grado ulteriori rispetto al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002	
	5	Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).	
	6	Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.	
	7	Per i titoli di cui ai punti D.7) e D.8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto D.6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
	8	La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche e l'applicazione delle ICT alla didattica si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti	
	9	Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di	

		accesso.	
	10	Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato ai sensi del punto C.3.	
	11	Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore.	
	12	Tutti i titoli debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.	
	13	Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.	
	14	Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa	
	15	Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.	